

EDISON STOCCAGGIO - S.p.a.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14-ter della legge 241/90 la Edison Stoccaggio Spa, proponente il progetto per lo stoccaggio di gas naturale nei giacimenti del sottosuolo della provincia di Ravenna, pubblica il decreto 24 aprile 2009, recante il conferimento della concessione "SAN POTITO E COTIGNOLA STOCCAGGIO".

Avvertenza preliminare

Sul sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico, nella sezione curata dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia – UNMIG – sono resi disponibili i testi integrali dei seguenti provvedimenti:

- decreto 24 aprile 2009, all'indirizzo:

<http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/unmig/veloce/avvisi/doc/sanpotitoeotignola/decreto.24.aprile.2009.pdf>

- decreto 8 ottobre 2007, all'indirizzo:

<http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/unmig/veloce/avvisi/doc/sanpotitoeotignola/via.8.ottobre.2008.pdf>

- delibera 17 novembre 2008, n. 1918, della Giunta dell'Emilia-Romagna, all'indirizzo:

<http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/unmig/veloce/avvisi/doc/sanpotitoeotignola/intesa.17.novembre.2008.pdf>

Il Ministro dello Sviluppo Economico

di concerto con

il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Vista la legge 26 aprile 1974, n. 170, recante disciplina dello stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi (di seguito: la legge n. 170/74) nonché le successive modifiche e integrazioni con particolare riferimento a quelle introdotte dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;



Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, di attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee (di seguito: decreto legislativo n. 624/96);


Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, di attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, che all'articolo 13 definisce norme sul conferimento ed esercizio delle concessioni di coltivazione e di stoccaggio (di seguito: decreto legislativo n. 625/96);

Visto il decreto legislativo 23 maggio n. 164, di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: decreto legislativo n. 164/00), con particolare riferimento alle disposizioni del Titolo IV che integrano e modificano le norme dell'ordinamento interno per lo stoccaggio di gas naturale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: decreto del Presidente della Repubblica n. 327/01), recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, nonché le successive modifiche e integrazioni con particolare riferimento a quelle introdotte dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330 (di seguito decreto legislativo n. 330/04);

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante norme per il riordino del settore energetico (di seguito: legge n. 239/04), ed in particolare:

- l'articolo 1, comma 8, lettera b), numero 3), che attribuisce allo Stato le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento,




- l'articolo 1, comma 60, che stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, (di seguito: legge 340/2000) si applicano alla realizzazione di stoccaggi di gas naturale in sotterraneo, ferma restando l'applicazione della procedura di valutazione di impatto ambientale, ove stabilita dalla legge, e che la norma a cui si rinvia dispone che la concessione di stoccaggio di gas naturale é conferita con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Regione interessata;

Visto il decreto ministeriale 26 agosto 2005 del Ministero delle attività produttive, ora Ministero dello sviluppo economico, recante le norme sulla modalità di conferimento della concessione di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo e l'approvazione del relativo disciplinare tipo nel quale sono previste le modalità di attuazione delle attività di stoccaggio, gli obiettivi qualitativi, i poteri di verifica, le conseguenze di eventuali inadempimenti, emanato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00;

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, ed in particolare:

- l'articolo 7, comma 3, che stabilisce che sono sottoposti a valutazione ambientale (di seguito: VIA) in sede statale i progetti di cui all'allegato II del decreto, dove con il numero 17) sono indicati i progetti inerenti lo stoccaggio di gas combustibile e di CO₂ in serbatoi sotterranei naturali, in unità geologiche profonde e in giacimenti esauriti di idrocarburi,

- l'articolo 7, comma 5, che stabilisce che in sede statale, l'autorità competente per la VIA é il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (di seguito: il Ministro dell'ambiente) che emana il relativo provvedimento di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali;




Vista l'istanza in data 6 settembre 2002, della società Edison T&S (ora Edison Stoccaggio Spa, di seguito: Società proponente) presentata in concorrenza con altri operatori per la conversione in stoccaggio dei giacimenti di gas naturale esauriti di San Potito e di Cotignola, situati nel sottosuolo della provincia di Ravenna;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (di seguito: legge n. 241/1990) nonché le successive modifiche e integrazioni con particolare riferimento a quelle introdotte dalla legge 8 febbraio 2005, n. 15;

Vista l'istruttoria preliminare finalizzata a selezionare l'istanza per la conversione in stoccaggio dei giacimenti di San Potito e di Cotignola effettuata dai competenti Uffici della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive (ora Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello sviluppo economico) e sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia (ora Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie) che nella riunione del 15 luglio 2004, con riferimento ai criteri del decreto ministeriale 27 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2001, ha ritenuto che l'istanza di stoccaggio della Società proponente prospetta migliori prestazioni a parità di investimenti, permettendo di limitare l'impatto ambientale e territoriale complessivo delle *facilities* di superficie;

Vista la nota 27 dicembre 2004, n. 5109 con la quale la Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie ha comunicato alla Società proponente che l'istanza di stoccaggio da essa presentata per la gestione integrata dello stoccaggio di gas naturale nei due giacimenti di San Potito e



di Cotignola, distanti circa 7 chilometri, è stato selezionato favorevolmente e che nel prosieguo avrebbe svolto un unico procedimento per il conferimento di un unico titolo minerario per esigenze di semplificazione amministrativa;

Vista la richiesta del 29 dicembre 2005 della Società proponente al Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) per la nomina, ai sensi dell'articolo 1, comma 60, della legge 239/2004 con rinvio all'articolo 8 della legge 340/2000, del responsabile unico del procedimento per il conferimento della concessione di stoccaggio e la dichiarazione di pubblica utilità delle opere connesse, dove contestualmente si comunica che in data 19 dicembre 2005 la società Edison Stoccaggio Spa e la società Blugas Spa hanno siglato l'accordo per il subentro della società Blugas Infrastrutture Srl, costituita dalla Blugas Spa, di una quota del 10% della titolarità della concessione di stoccaggio di gas naturale nei giacimenti di San Potito e di Cotignola;

Visto il decreto 8 ottobre 2007 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, di pronuncia di compatibilità ambientale (di seguito: decreto di VIA) del progetto di stoccaggio presentato dalla Società istante, subordinatamente al rispetto di prescrizioni in esso contenute tra le quali quelle disposte dalla delibera della Giunta della regione Emilia-Romagna 29 dicembre 2006, n. 2020, con la quale è stato formulato il parere di compatibilità ambientale del programma di stoccaggio;

Preso atto che successivamente all'emanazione del decreto di VIA:

- in data 28 febbraio 2008 la Società proponente ha presentato al Ministero dello sviluppo economico il progetto definitivo per la realizzazione delle



opere necessarie per esercire lo stoccaggio di gas naturale nei giacimenti di San Potito e di Cotignola, redatto conformemente alle prescrizioni stabilite dal decreto di VIA (di seguito: il progetto definitivo);

- in data 14 marzo 2008 il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato sui quotidiani Corriere della Sera e Il Resto del Carlino l'Avviso

di avvio del procedimento e l'Avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati ai sensi della legge n. 241/90, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/01, e del decreto legislativo n. 330/2004, per il conferimento della concessione di stoccaggio denominata "SAN POTITO E COTIGNOLA STOCCAGGIO" con contestuale approvazione del progetto delle opere, dichiarazione di pubblica utilità, riconoscimento della

conformità urbanistica e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

lo stesso avviso, in date immediatamente successive a quella sopra indicata, è stato affisso all'albo pretorio dei comuni di Bagnacavallo, Castel Bolognese, Cotignola, Faenza e Solarolo, i cui territori sono interessati da procedure di esproprio per la realizzazione dei nuovi impianti, nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 9 aprile 2008 – parte seconda – n. 58 – (alla pagina 198 e seguenti), consultabile sul sito internet della Regione Emilia-Romagna;

A garanzia dei terzi interessati all'accesso agli atti inerenti il progetto definitivo, copie conformi della relativa documentazione sono state depositate presso i comuni sopra citati, la Provincia di Ravenna e la Regione Emilia-Romagna con l'indicazione dell'Ufficio del Ministero dello sviluppo economico a cui inoltrare eventuali osservazioni;

- copia della documentazione inerente il progetto definitivo è stata inoltre resa disponibile all'amministrazione del comune di Lugo per la porzione di territorio ricadente nell'area richiesta per la concessione;



- è stato svolto l'esame contestuale degli interessi pubblici sulle opere proposte nel progetto definitivo tramite lo strumento della conferenza di servizi convocata nelle date del 28 maggio, 8 luglio, 3 settembre e 20 novembre del medesimo anno 2008;

Preso atto che:

i Comuni interessati hanno adottato i seguenti atti di espressione favorevole al conferimento della concessione di stoccaggio, non ostativi all'insediamento degli impianti del progetto definitivo:

- Comune di Bagnacavallo: Delibera del Consiglio Comunale 30 settembre 2008, n. 63;

- Comune di Castel Bolognese: Delibera del Consiglio Comunale 29 settembre 2008, n. 60;


- Comune di Cotignola: Delibera del Consiglio Comunale 22 settembre 2008, n. 76;

- Comune di Faenza: Delibere del Consiglio Comunale 24 luglio 2008, n. 3125/190 e 9 settembre 2008, n. 4051/252;

- Comune di Solarolo: Delibera del Consiglio Comunale 24 settembre 2008, n. 66;


- il Comune di Lugo, il cui territorio ricade parzialmente nell'area della concessione di stoccaggio, con nota del 10 giugno 2008 ha segnalato che non sussistono aspetti di incongruenza nella realizzazione del progetto definitivo di stoccaggio rispetto alla pianificazione del territorio;

- la provincia di Ravenna ha espresso i pareri favorevoli alla realizzazione del progetto definitivo con le note del 20 maggio 2008 e del 26 maggio 2008 rilasciate, rispettivamente, dall'Ufficio competente per i lavori pubblici e la viabilità e dall'Ufficio competente per la programmazione territoriale;



Preso atto inoltre che:

- la Soprintendenza archeologica dell'Emilia Romagna del Ministero per i beni culturali e ambientali con nota 6 giugno 2008, n. 7662, ha impartito disposizioni per la verifica di preesistenze archeologiche preliminare alle fasi di scavo per la realizzazione delle condotte e nella fase di posa in opera;
- la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Ravenna del Ministero per i beni culturali e ambientali con nota del 27 maggio 2005, n. 8025, esprimendo il parere favorevole al conferimento della concessione di stoccaggio ha segnalato la necessità di realizzare le mitigazioni dell'impatto visivo delle opere fuori terra del progetto definitivo per migliorarne l'inserimento nel contesto visivo circostante e ha disposto condizioni per le fasi operative della realizzazione delle opere che la Società proponente ha l'obbligo di ottemperare;
- i competenti Uffici della Direzione generale per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente, con nota 28 maggio 2008, n. 14451, hanno ritenuto che le modifiche apportate al progetto esaminato per la pronuncia di compatibilità ambientale e riportate nel progetto definitivo presentato non si configurano come varianti sostanziali, che non comportano impatti ambientali aggiuntivi, e che rispondono all'esigenza di aumentare la sicurezza degli impianti e di ridurre ulteriormente gli impatti, in particolare quelli da rumore e quelli paesaggistici;
- la Divisione III – Valutazione di impatto ambientale di infrastrutture e impianti del Ministero dell'ambiente, con nota 19 novembre 2008, n. 33505, ha rilasciato il proprio nulla osta alla realizzazione delle opere, non risultando sopravvenuti nel corso della conferenza di servizi realizzata dal Ministero dello sviluppo economico elementi di novità progettuale




rispetto a quanto a suo tempo esaminato, già ritenuto coerente con il decreto VIA emesso nell'ottobre 2007;

Vista la delibera 17 novembre 2008, n. 1918, con cui la Giunta della regione Emilia-Romagna ha espresso l'intesa ai sensi dell'articolo 8 della legge 340/2000, sul conferimento della concessione di stoccaggio denominata "SAN POTITO E COTIGNOLA STOCCAGGIO" indicando nel proprio atto che:

- sotto il profilo di programmazione energetica regionale, nulla osta all'intesa sul conferimento della concessione di stoccaggio;
- sotto il profilo localizzativo e della compatibilità territoriale e urbanistica si ritiene che:
 - le opere da eseguirsi nel territorio dei Comuni di Bagnacavallo, Castel Bolognese, Cotignola, Faenza, Lugo, Solarolo (Provincia di Ravenna) - non siano pienamente conformi agli strumenti urbanistici dei Comuni interessati, ma risultino tuttavia compatibili con le previsioni ed i vincoli discendenti dagli strumenti regionali di programmazione e pianificazione;
 - in merito alle osservazioni presentate e alle relative controdeduzioni, esaminati i relativi atti, si possono giudicare in generale condivisibili le proposte e le motivazioni formulate dalla Società Edison Stoccaggio S.p.A., come anche espresso negli atti deliberativi precedentemente citati dei Comuni di Bagnacavallo, Cotignola e Faenza;

Preso atto che in data 3 dicembre 2008 il Responsabile del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza di servizi e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse ha trasmesso all'UNMIG – Ufficio XVIII della Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie del Ministero dello sviluppo economico (di seguito UNMIG) – competente per l'adozione di atti inerenti lo stoccaggio di gas naturale, la determinazione favorevole al conferimento della concessione;




Considerato il carattere strategico della realizzazione di nuovi stoccaggi di gas naturale che garantiscono il funzionamento del sistema nazionale del gas nella stagione invernale in relazione all'elevato livello di domanda nazionale di gas, sia in termini di volume che di punta, con tendenza all'ulteriore crescita;

D e c r e t a

Articolo 1

Conferimento della concessione

- 1) E' conferita alle società Edison Stoccaggio Spa, per la quota di titolarità pari al 90%, e Blugas Infrastrutture Srl, per la quota di titolarità pari al 10%, la concessione denominata "San Potito e Cotignola Stoccaggio" per lo stoccaggio di gas naturale nei giacimenti di San Potito e di Cotignola, situati nel sottosuolo della provincia di Ravenna, nei livelli minerari presenti entro le quote indicate nella scheda tecnica, parte integrante del presente decreto ministeriale. La concessione é accordata senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.
- 2) La società Edison Stoccaggio Spa, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal decreto ministeriale 26 agosto 2005 citato nelle premesse, è individuata come Rappresentante unico per tutti i rapporti con l'Amministrazione Pubblica e con i terzi.
- 3) L'area della concessione, rappresentata nella scheda tecnica, é delimitata in modo da rappresentare la proiezione in superficie dei livelli minerari adibiti a stoccaggio e degli spessori atti a garantirne la tenuta, include la centrale di compressione e trattamento del gas naturale, i pozzi operativi e quelli di monitoraggio. Nella scheda sono indicate le coordinate geografiche dei vertici dell'area, l'ampiezza della relativa superficie,



nonché le quote, inferiore e superiore, del sottosuolo concesso per lo stoccaggio minerario.

4) E' fatto l'obbligo di corrispondere alla competente Agenzia del Demanio, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il canone annuo anticipato, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 625/96, aggiornato annualmente con l'indice ISTAT per gli anni seguenti.

5) Ogni altro tributo o diritto dovuto ai sensi delle leggi vigenti, inclusi gli oneri di urbanizzazione e i contributi sul costo di costruzione dovuti per interventi edilizi ai Comuni, nonché il contributo ex articolo 2, commi 558 e 559 legge 24 dicembre 2007, n. 244, legge finanziaria 2008, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6) La concessione è conferita alle condizioni disposte con il decreto 8 ottobre 2007 di VIA che recepisce la Delibera della Giunta della regione Emilia-Romagna n. 2020 del 29 dicembre 2006, alle condizioni stabilite nella Delibera della Giunta della regione Emilia-Romagna 1918 del 17 novembre 2008, nonché nel rispetto delle disposizioni del presente decreto e del disciplinare tipo approvato con il decreto ministeriale 26 agosto 2005 citato nelle premesse.

7) In assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 26 agosto 2005 citato nelle premesse, nelle operazioni di stoccaggio non possono essere superate le originarie pressioni statiche di fondo dei giacimenti di seguito indicate: nel caso di San Potito, per il livello di stoccaggio BB1, pari a 203,6 kg/cm²a alla profondità di 1833 m s.l.m.; nel caso di Cotignola, per il livello di stoccaggio CC1, pari a 118,8 kg/cm²a alla profondità di 874 m s.l.m. e per il livello di stoccaggio B, pari a 132,2 kg/cm²a alla profondità di 970 m s.l.m..



Articolo 2

Apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità

- 1) Il presente decreto, ai sensi degli articoli 10 e 52-quater del decreto del Presidente della Repubblica 327/01, ha efficacia equivalente allo strumento urbanistico generale dei Comuni interessati dalla realizzazione delle opere e degli impianti per l'esercizio dello stoccaggio di gas naturale e integra, limitatamente alla realizzazione di tali opere e impianti, il piano regolatore generale adottato dai Comuni stessi, costituendone variante.
- 2) Il Ministero dello sviluppo economico, autorità espropriante per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 327/01, emana entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto di esproprio per la realizzazione delle opere del progetto definitivo.
- 3) I beni interessati dalla realizzazione delle opere del programma definitivo, indicati nelle planimetrie con evidenza delle relative particelle catastali della documentazione del progetto definitivo, depositata presso l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia del Ministero dello sviluppo economico e presso gli Uffici competenti dei Comuni di Bagnacavallo, Castel Bolognese, Cotignola, Faenza e Solarolo, sono sottoposti al vincolo preordinato all'esproprio dall'entrata in vigore del presente decreto.
- 4) Le opere e gli impianti inerenti la realizzazione e l'esercizio della concessione di stoccaggio di gas naturale nei giacimenti di San Potito e di Cotignola, per quanto riportato nella considerazione in premessa al presente decreto, sono dichiarati di pubblica utilità.



5) Il Rappresentante unico della concessione esegue il decreto di esproprio secondo le procedure di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001.


Articolo 3

Programma dei lavori e caratteristiche tecniche


1) Il presente decreto sostituisce, ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione delle opere e all'esercizio degli impianti previsti nel progetto definitivo, fatte salve le disposizioni e le autorizzazioni in materia di sicurezza e salute previste dalle norme vigenti, prima della costruzione ed esercizio degli impianti, delle quali il concessionario dovrà munirsi.

2) Con riferimento alle documentazioni del Progetto di trasformazione a stoccaggio di gas naturale dei giacimenti di San Potito e Cotignola, trasmessa al Ministero delle attività produttive, ora Ministero dello sviluppo economico, in data 28 dicembre 2005, e del Progetto definitivo degli impianti di superficie dello stoccaggio gas San Potito e Cotignola, trasmessa in data 28 febbraio 2008 al Ministero dello sviluppo economico e depositata presso l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia del Ministero dello sviluppo economico e presso gli Uffici competenti dei Comuni di Bagnacavallo, Castel Bolognese, Cotignola, Faenza e Solarolo, è approvato il seguente programma dei lavori:

- riutilizzo dell'area occupata dall'attuale centrale di trattamento di San Potito e sua trasformazione a Centrale di compressione e trattamento per le operazioni di stoccaggio di gas naturale nei due giacimenti, avente una capacità massima in erogazione di 7,2 milioni di standard metri cubi al giorno;



- riutilizzo di tre dei cinque pozzi esistenti nel giacimento di San Potito, le cui teste pozzo sono concentrate in un'unica area denominata "San Potito Cluster A" all'interno della omonima centrale, previa esecuzione degli opportuni interventi di workover e la perforazione di due nuovi pozzi con ampliamento del Cluster A;
- perforazione di dieci nuovi pozzi direzionati nel giacimento di Cotignola da eseguirsi in Cluster da due aree denominate "Cotignola Cluster C" con sette pozzi, e "Cotignola Cluster B" con tre pozzi;
- realizzazione dei metanodotti per la connessione dei Cluster del giacimento di Cotignola alla centrale di San Potito;
- riutilizzo dei pozzi "Cotignola 15" "Cotignola 1" e "San Potito Cluster B" quali pozzi di monitoraggio previa l'esecuzione degli opportuni interventi;
- realizzazione del metanodotto di collegamento della centrale di San Potito con la rete nazionale e le relative cabine di misura quali opere accessorie per il trasporto del gas dalla e alla Rete Nazionale dei gasdotti;
- realizzazione dell'allacciamento elettrico della centrale di San Potito con la Rete Elettrica Nazionale quale opera accessoria per l'alimentazione di tutte le utenze elettriche;
- sviluppo dei livelli del campo di Cotignola denominati "B" e "CC1", destinati ad accogliere la realizzazione dei nuovi Cluster B e Cluster C;
- per il livello B, è prevista la perforazione di 3 nuovi pozzi, di cui 1 verticale e 2 deviati, da realizzare nel Cluster B, presso il pozzo 9 del Campo di Cotignola;
- per il livello CC1, è prevista la perforazione di 7 nuovi pozzi deviati del Cluster C ubicato presso il pozzo 12 del Campo di Cotignola.
- utilizzo dell'esistente pozzo Cotignola 1, quale pozzo di osservazione, in quanto già completato sul livello CC1;



- sviluppo del solo livello BB1 del campo di San Potito e realizzazione della nuova Centrale di compressione e trattamento.
- relativamente al livello BB1, perforazione di 2 nuovi pozzi deviati, contraddistinti da una profondità media di circa 1.790 metri s.l.m., alla procedura di workover di 3 pozzi esistenti (pozzi 1, 2d, 7d) e all'utilizzo di 3 pozzi esistenti come pozzi di osservazione (3d, 4d, 6d). Tutti i pozzi sono ubicati nell'attuale Cluster A, ubicato all'interno dell'esistente centrale di trattamento sita nel comune di Bagnacavallo.

3) Il programma dei lavori è finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi prestazionali, con riferimento al complesso dei giacimenti di San Potito e di Cotignola:

- volume di working gas: 915 Mm³ standard
- volume di cushion gas: 442 Mm³ standard
- capacità massima di punta: 7,2 Mm³ standard

Articolo 4

Impianti per l'esercizio dello stoccaggio e infrastrutture connesse

1) Il concessionario è tenuto ad iniziare i lavori per la realizzazione degli impianti del programma, elencati nell'allegato Opere civili, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e a concluderli nel più breve tempo possibile e comunque non oltre quarantotto mesi dalla stessa data. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico possono essere concesse proroghe di tali termini, a seguito di motivata istanza.

2) Il concessionario trasmette ogni tre mesi al Ministero dello sviluppo economico – Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia – UNMIG -, nonché al competente Ufficio UNMIG di Bologna, un rapporto



concernente lo stato di realizzazione complessivo dell'iniziativa.

3) L'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti e delle opere previste nel programma dei lavori approvato é concessa dall'UNMIG di Bologna nel rispetto delle disposizioni degli articoli 84 e 85 del decreto legislativo 624/96, nonché con riferimento all'articolo 17 del decreto ministeriale 26 agosto 2005. E' fatto salvo ogni ulteriore adempimento in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto.


4) Le pertinenze derivanti dalle concessioni di coltivazione dei giacimenti di San Potito e di Cotignola, elencate nell'allegato al presente decreto, sono trasferite al concessionario di stoccaggio. Il concessionario é tenuto ad inoltrare all'UNMIG, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, copia dell'accordo redatto ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 2005, debitamente registrato.

Articolo 5

Verifiche di ottemperanza

1) L'ottemperanza delle condizioni disposte con i provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 6, è verificata dagli organi di vigilanza delle competenti amministrazioni. Il programma di verifiche, concordato con il competente Ufficio dell'Agenzia regionale per l'ambiente, é trasmesso all'UNMIG di Bologna ai fini del suo coordinamento con le misure di sicurezza disposte ex articolo 85 del decreto legislativo 624/96.

2) Il Ministero dello sviluppo economico, UNMIG di Bologna, effettua l'esame della documentazione e gli accertamenti tecnici necessari alla realizzazione degli impianti e all'esercizio della concessione di stoccaggio conferita con il presente decreto, nel rispetto delle norme di cui al decreto ministeriale 26 agosto 2005.



Articolo 6

Pubblicazione ed entrata in vigore

1) Il presente decreto é pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico e nel Bollettino ufficiale per gli idrocarburi e la geotermia. Produce effetti dalla data della pubblicazione del suo estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2) Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001, il Rappresentante unico della concessione comunica con appositi avvisi affissi per venti giorni consecutivi all'albo pretorio dei Comuni interessati e con avviso pubblicato su due quotidiani, a diffusione nazionale e locale, la data in cui diviene efficace il presente decreto ministeriale e la facoltà di ciascun proprietario dei beni sottoposti a vincolo preordinato all'esproprio di prendere visione della documentazione depositata presso l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia di Bologna e presso gli Uffici competenti dei Comuni interessati.

3) Avverso il presente decreto é ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di entrata in vigore.

Il Ministro dello Sviluppo Economico Il Ministro dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare

Roma 24 Aprile 2009

Roma, 7 maggio 2009

per la Edison Stoccaggio Spa

Valentina Infante

Direttore Generale Stoccaggio Gas

